

DELIBERA N. 387/22/CONS

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ULTRACOMM INC., AI
SENSI DELL'ARTICOLO 98, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1°
AGOSTO 2003, N. 259 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE N.
249/1997**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 novembre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito il “*Codice v.t.*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione delle direttive (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” di seguito denominato *Codice o Codice n.t.*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (*Linee guida*);

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, e il relativo Allegato A, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica*”, come modificata da ultimo dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTI gli elementi istruttori acquisiti nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione dell’ordinanza d’ingiunzione di cui alla delibera n. 63/22/CONS del 3 marzo 2022 per violazione dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nei confronti della Società Ultracom Inc. (Ultracom Inc.) per otto differenti provvedimenti decisorio n. 145 del 22 ottobre 2020, nn. 149, 154 e 155 del 05 novembre 2020, nn. 168 e 175 del 26 novembre 2020, n. 190 del 22 dicembre 2020, adottati dal CORECOM EMILIA-ROMAGNA, n. 39/2020 del 11 marzo 2020, adottato dal CORECOM LOMBARDIA;

VISTO il provvedimento decisorio n. 65/2021 del 09 giugno 2021 adottato dal CORECOM TOSCANA;

VISTO il provvedimento decisorio n. 31/2021 dell’11 marzo 2021 adottato dal CORECOM EMILIA-ROMAGNA;

VISTO il provvedimento decisorio n. 15/2021 del 18 febbraio 2021 adottato dal CORECOM EMILIA-ROMAGNA;

VISTA la delibera n. 11/21/CIR del 18 febbraio 2021 adottata da questa Autorità;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti prevedono che la Società Ultracom Inc. sia tenuta a comunicare l’avvenuto adempimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica di tali provvedimenti, che costituiscono un ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (ora art. 30, comma 12 del Codice);

VISTO il provvedimento temporaneo GU5/505080 del 18 marzo 2022, adottato dal CORECOM Lazio ai sensi dell’art 5 del Regolamento di cui allegato A della delibera n. 203/18/CONS la cui ottemperanza deve essere comunicata dalla società Ultracom, alla parte istante e all’Ufficio CORECOM entro le successive 48 ore;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 02/22/DTC, del 17 maggio 2022, notificato in pari data alla società Ultracomm Inc. (di seguito anche la "Società" o "Ultracomm");

PRESO ATTO che la Società non ha presentato alcuna memoria difensiva o riscontro all'atto di contestazione n. 02/22/DTC del 17 maggio 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Si richiama che le attività istruttorie presupposte all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione n. 63/22/CONS del 3 marzo 2022, per violazione dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nei confronti della Società Ultracomm Inc., hanno posto in evidenza che la predetta non ha ottemperato a otto differenti provvedimenti decisorii, n. 145 del 22 ottobre 2020, nn. 149, 154 e 155 del 05 novembre 2020, nn. 168 e 175 del 26 novembre 2020, n. 190 del 22 dicembre 2020, adottati dal CORECOM EMILIA-ROMAGNA, n. 39/2020 del 11 marzo 2020, per stessa dichiarazione della Società, riportata nella memoria difensiva presentata in riferimento all'atto di contestazione n. 10/2021/DTC.

Il presente procedimento origina, inoltre, dalle successive segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di alcuni CORECOM in merito al mancato riscontro da parte di Ultracomm circa l'avvenuto adempimento a tre provvedimenti decisorii (n. 65/2021 del 09 giugno 2021, n. 31/2021 dell'11 marzo 2021 e n. 15/2021 del 18 febbraio 2021) e al provvedimento temporaneo GU5/505080 del 18 marzo 2022.

Il presente procedimento trae anche origine dalla segnalazione pervenuta da un utente, tramite il proprio legale di fiducia, relativa alla non ottemperanza, da parte di Ultracomm, alla delibera n. 11/21/CIR adottata da questa Autorità il 18 febbraio 2021.

Acquisiti, come detto, gli elementi istruttori relativi a otto provvedimenti a cui Ultracomm non ha ottemperato, come sopra descritti, la competente Direzione, al fine di ottenere aggiornamenti sugli ulteriori fatti segnalati e adottare le conseguenti misure, con le note protocollate con il n. 372283 del 20 settembre 2021, n. 418903 del 22 ottobre 2021, n. 418913 del 22 ottobre 2021, chiedeva informazioni dati e notizie sulle inottemperanze segnalate per i citati ulteriori provvedimenti decisorii n. 65/2021, n. 31/2021 e n. 15/2021. Non avendo ricevuto riscontro alle richieste sopra indicate, la Direzione sollecitava la predetta Società tramite la nota protocollata con n. 37691 del 3 febbraio 2022.

In merito invece alla non ottemperanza al provvedimento temporaneo GU5/505080 del 18 marzo 2022 adottato dal CORECOM Lazio, la Direzione competente chiedeva, alla società Ultracomm, dati e notizie con la nota protocollata con il n. 110030 del 31 marzo

2022 e, non ricevendo riscontro alla stessa, sollecitava la richiesta già formulata con la nota protocollo n. 120760 dell'8 aprile 2022.

Con riferimento, poi, alla delibera n. 11/21/CIR la predetta Direzione chiedeva a Ultracomm dati e notizie con la nota protocollata con il n. 37649 del 03 febbraio 2022 e, non ricevendo riscontro alla stessa, sollecitava la richiesta già formulata con la nota protocollo n. 88581 del 14 marzo 2022.

La Società Ultracomm, tuttavia, non ha provveduto a riscontrare nessuna delle note predette.

A conclusione dell'istruttoria svolta dalla Direzione competente, la stessa, con l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio n. 02/22/DTC, ha contestato a Ultracomm di non aver ottemperato a 11 provvedimenti decisori adottati dai CORECOM Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, oltre a una delibera adottata da questa Autorità e a un provvedimento temporaneo adottato dal CORECOM Lazio come in precedenza indicati.

2. Deduzioni della società

La Società non ha presentato scritti difensivi nel presente procedimento. Avuto riguardo agli otto provvedimenti riportati nella delibera n. 63/22/CONS la Società, in risposta alla notifica della contestazione n. 10/21/DTC, ha presentato scritti difensivi con la nota protocollata con il n. 457346 del 23 novembre 2021, che di seguito si richiama per quanto di rilievo in questo procedimento.

La Società, nella suddetta memoria, ha rappresentato come alcuna comunicazione circa le insorte controversie le sia pervenuta e come la stessa non disponga di alcun accesso alla piattaforma ConciliaWeb in quanto non viene consentito di attivare un accesso SPID a una società di diritto extra EU.

L'impossibilità di ottenere credenziali di accesso al Sistema Pubblico di Identità Digitale avrebbe di fatto impedito alla Società di poter operare nella risoluzione delle controversie ed anche solo di avere notizia della singola contestazione avanzata dall'utente.

Ultracomm ha sottolineato come, prima dell'entrata in funzione del sistema ConciliaWeb, quando era nelle condizioni di conoscere la contestazione che stava insorgendo, la percentuale di risoluzione bonaria delle controversie, con piena soddisfazione e ristoro dell'utente, per politica aziendale, si attestava al 98,8% dei casi.

Dalla data in cui le comunicazioni di contestazioni, ricorsi e provvedimenti assunti sono stati pubblicati esclusivamente sulla piattaforma ConciliaWeb, la Società non ha più avuto alcuna possibilità di interagire con i CORECOM o direttamente con gli utenti, fatta eccezione di alcuni che hanno ritenuto di continuare a dialogare direttamente con gli uffici della stessa.

Nell'interesse degli utenti, soggetti segnalatori, al fine di aderire con celerità alle loro istanze, *heart object* della vicenda, Ultracomm aveva chiesto di conoscere il merito

delle contestazioni e dei provvedimenti temporanei e/o definitivi adottati dai CORECOM per darne immediatamente soluzione e adempimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle asserite ragioni in merito al non adempimento agli 8 provvedimenti di cui alla delibera n. 63/22/CONS, ossia il fatto di non esserne venuta a conoscenza, l'Autorità nella suddetta delibera ha già osservato quanto segue.

Ultracomm, nella memoria di difesa sulla contestazione 10/21/DTC, ha rappresentato di poter ricevere gli atti relativi alle pratiche, oggetto delle controversie citate nel testo della contestazione, via e-mail all'indirizzo *contentious@ultracomm.ca* o all'indirizzo PEC *legal_ultracomm@pec-legal.it*. L'Autorità ha rilevato che le richieste di informazione sono state inviate proprio agli indirizzi *legal_ultracomm@pec-legal.it*, *contentious@ultracomm.ca*, *info@ultracomm.ca*, *legal_regulatory@ultracomm.ca*, *service@ultracomm.ca*. Non risulta, pertanto, plausibile la mancata ricezione delle richieste di informazione asserita dalla Società come attestato dalle ricevute di corretta consegna delle PEC.

Si osserva, inoltre, che in data 16.11.2021 il CORECOM Emilia-Romagna ha comunicato a questa Autorità che, con e-mail del 17/03/2020, Ultracomm, affermando di non avere accesso alla piattaforma ConciliaWeb, chiedeva di poter ricevere direttamente tutti i provvedimenti di definizione emessi di cui risultava destinatario, onde poterli visionare e, quindi, adempiere; nella suddetta nota del CORECOM si riporta che la richiesta veniva puntualmente soddisfatta, provvedendosi al suddetto invio.

Lo stesso CORECOM chiarisce che, ciononostante, l'operatore, alla data della comunicazione, non solo non risulta avere ottemperato a quanto richiesto nei provvedimenti ricevuti (nonché nei successivi solleciti inoltrati), ovvero di volere comunicare al CORECOM l'avvenuto adempimento della delibera/determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ma neppure risulta avere mai adempiuto a quanto da essi disposto, stando a quanto riferito da parte istante, volta a volta contattata.

Si aggiunga poi che alcuna convincente giustificazione è stata adottata rispetto alla mancata risposta alle successive plurime richieste di informazioni, dati e notizie da parte della Direzione (oggetto della contestazione 10/21/DTC), questione che è stata oggetto della delibera n. 63/22/CONS.

Su altro fronte, la suddetta memoria si incentra tutta sulle asserite difficoltà della Società ad accedere alla piattaforma ConciliaWeb, in quanto soggetto di diritto *extra europeo*. A tale proposito, si osserva che l'utilizzo della stessa, per la risoluzione di una controversia tra operatore e utente, è un obbligo per tutte le società di comunicazione elettronica che operano, in qualsiasi modalità, nel territorio italiano, senza alcuna distinzione di nazionalità. Costituisce, pertanto, onere di ciascun operatore, anche estero, adoperarsi per accreditarsi ed intraprendere tutte le operazioni materiali finalizzate

all'accesso alla piattaforma ConciliaWeb, ove necessario attraverso un proprio "referente" nazionale.

Alla luce di quanto sopra, gli elementi istruttori e probatori acquisiti nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione dell'ordinanza d'ingiunzione di cui alla delibera n. 63/22/CONS, tra i quali la dichiarazione della stessa società di non aver adempiuto agli otto provvedimenti oggetto dell'ordinanza non avendoli asseritamente ricevuti o comunque non essendone venuta a conoscenza (circostanza poi smentita dalle risultanze istruttorie), ne confermano il mancato adempimento.

In merito agli ulteriori 5 provvedimenti elencati in premessa, oggetto di comunicazione di mancata ottemperanza da parte dei CORECOM, non avendo la società stessa fornito alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità per la complessiva condotta contestata, in violazione all'art. 98, comma 11, del *Codice v.t.* (ora art. 30, comma 12 del Codice n.t.) e dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997, si conferma quanto accertato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio sulla base delle verifiche e dichiarazioni dei CORECOM segnalanti.

A tale riguardo l'Autorità ritiene, risalendo le condotte contestate, avuto riguardo ai provvedimenti decisori, al periodo temporale da marzo 2020 a giugno 2021 (a cui vanno aggiunti i termini per l'adempimento), che nel caso di specie vadano applicate, *ratione temporis*, le disposizioni del *Codice v.t.* previgenti alle modifiche apportate dal d. l.vo 207/2021.

In particolare la condotta descritta integra i presupposti della violazione contestata con conseguente l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del *Codice v.t.* con riferimento ai provvedimenti decisori e, con riferimento alla mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo adottato ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. D) della legge n. 481/95, per l'applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,14 a euro 258.228,45.

Considerata, altresì, la personalità del soggetto agente (come indicato nelle *Linee guida* dell'Autorità) ossia il grado di inclinazione dello stesso a reiterare le violazioni, essendo l'operatore già stato sanzionato due volte per la stessa violazione (ordinanze d'ingiunzione n. 437/19/CONS e n. 63/22/CONS) per mancata risposta alla richiesta di informazioni (comma 30 della legge n. 249/97) e una volta, con il presente provvedimento, per non aver ottemperato a provvedimenti e ordini delle Autorità (art.1, comma 31 della legge 249/97 e art. 98 comma 11 del Codice), in un arco temporale rilevante per esprimere la sua inclinazione verso condotte illecite (due anni), l'Autorità ritiene di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico la presente ordinanza di ingiunzione, per i seguiti di competenza di cui all'art.1, comma 32 della legge n. 249 del 1997, laddove prevede che, nei casi previsti dai commi 29, 30, 31 della stessa legge, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, si può disporre nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero la revoca. Si rileva che tale norma è ulteriormente specificata al comma 14 dell'art. 30 del d.lgs. n. 207/2021, a mente del quale «[n]ei casi

previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. [...]».

Ai sensi dell'art. 98, comma 17-bis, del *Codice v.t.* (ora art. 30, comma 24 del d.lgs. n. 207/2021), nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981.

L'Autorità ritiene, quindi, alla luce della valutazione dei parametri di cui all'art 11, della legge n. 689/1981, di quantificare la sanzione pecuniaria pari al minimo edittale per ciascuna violazione, visto che, come indicato nelle *Linee guida* emanate da questa stessa Autorità, *anche a fronte di una violazione di media o elevata gravità, il minimo edittale della sanzione deve comunque considerarsi sufficientemente afflittivo per le imprese che abbiano una dimensione economica di modesta entità in relazione al minimo edittale.*

Si rileva, inoltre, che l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 207/2021, nel disciplinare il regime intertemporale tra le due versioni del Codice, stabilisce che *Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.*

In particolare, per quel che rileva nella fattispecie in esame, il comma 27 dell'articolo 30 del Codice n.t. prevede che *Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.*

L'Autorità ritiene pertanto che, sempre tenuto conto delle ridotte dimensioni economiche dell'operatore (il cui fatturato maturato in Italia è dell'ordine del milione di euro), nel caso di specie possa trovare applicazione, in forza del principio di proporzionalità, la riduzione a un terzo della sanzione da applicare in concreto ai sensi del citato art. 30, comma 27, del Codice n.t.

L'Autorità, in conclusione, ritiene di applicare una sanzione pari al minimo edittale (equivalente a euro 240.000,00), ridotta nella misura massima fino a un terzo ai sensi del citato art. 30, comma 27 del Codice n.t. (ossia pari a euro 80.000,00), giungendo (in forza del cumulo materiale) a una sanzione pari a euro 960.000,00 per le condotte omissive perpetrate in violazione dell'art. 98, comma 11, del Codice v.t. (80.000,00 euro per ciascuna violazione moltiplicato per 12, ossia i provvedimenti decisori dell'AGCOM e dei Co.re.com. cui Ultracom non ha ottemperato), oltre a una sanzione pari a euro 10.329,14 per la mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo GU5/505080 del 18 marzo 2022, in applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

A. Gravità della violazione

La Società, con la propria complessiva condotta, sotto il profilo della potenzialità lesiva e del danno derivante dalla violazione rispetto al bene giuridico tutelato, ha mostrato una palese e completa incuranza dei provvedimenti di cui è stata destinataria nella presente contestazione. Per altro, la Società ha reiterato nel tempo la sua condotta omissiva danneggiando, non solo gli utenti interessati, che non hanno visto realizzati i propri diritti, ma più in generale può aver pregiudicato la fiducia degli utenti rispetto al sistema di tutele approntato dalla disciplina di settore e realizzato tramite i provvedimenti emessi nell'ambito delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Sotto diverso aspetto, il vantaggio economico conseguito dalla società è da ritenersi modesto considerato i valori degli indennizzi stabiliti e il numero di utenti coinvolti.

La violazione presenta, inoltre, una durata temporale rilevante (due anni) ed estensione territoriale nazionale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nell'ambito del procedimento sanzionatorio la Società non ha svolto alcuna attività finalizzata all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

Sotto tale profilo va detto che la Società ha reiterato i propri comportamenti nonostante sia stata già sanzionata, due volte, da questa Autorità per condotte simili, tramite le delibere n. 437/19/CONS del 4 novembre 2019 e n. 63/22/CONS del 3 marzo 2022, peraltro senza provvedere al pagamento delle sanzioni ingiunte e abbracciando un arco temporale rilevante, che evidenzia la sua inclinazione verso condotte illegittime. La violazione appare, inoltre, dipesa da una apposita strategia aziendale decisa a livello apicale.

La Società, per l'attività che svolge in Italia, si assume essere dotata di una organizzazione idonea a riscontrare la richiesta di documenti, dati e notizie formulate dall'Autorità e a garantire una gestione dei provvedimenti adottati dall'Autorità e dai CORECOM nell'ambito dell'attività di risoluzione delle controversie con gli utenti, provvedendo, nei termini e con le modalità prescritte, all'ottemperanza degli stessi.

D. Condizioni economiche dell'agente

La Società Ultracomm Inc, che è una divisione della *Prospective Management Services*, risulta avere una dimensione economica di modesta entità, caratteristica di una *piccola impresa* avuto riguardo al numero di dipendenti e al fatturato, tenuto conto dei criteri nazionali di individuazione di piccole e medie imprese, e al numero di clienti presenti sul territorio italiano, dell'ordine di poche migliaia, con un fatturato stimabile approssimativamente nell'ordine di un milione di euro.

RITENUTO inoltre, proprio in considerazione della reiterazione della condotta e delle modalità stesse dell'illecito, che di fatto hanno vanificato nei suoi riguardi l'attività di vigilanza e di regolazione dell'Autorità, di disporre la trasmissione degli atti al Ministero competente per i seguiti di competenza ai sensi del comma 14 dell'art. 30 del d.lgs. n. 207/2021;

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

che la Società Ultracomm Inc., con sede legale al n. 1179A King Street West, Suite n. 315, Toronto, Ontario, M6K-3C5, Canada, (Ontario Corporation n. 002039106), non ha ottemperato ai provvedimenti decisori adottati nei suoi confronti da questa Autorità e dai CORECOM, né ha dato corso a quanto intimatole con il provvedimento temporaneo emesso dal CORECOM Lazio, come sopra descritto, condotte singolarmente sanzionabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 970.329,14 (novecentosettantamilatrecentoventinove/14), ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (ora art. 30 – comma 12 del *Codice*) e dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

INGIUNGE

alla Società Ultracomm Inc., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma complessiva di euro 970.329,14 (novecentosettantamilatrecentoventinove/14), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dell’art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997 con delibera n. 387/22/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

DISPONE

la trasmissione degli atti al Ministero competente per i seguiti di competenza ai sensi del comma 14 dell’art. 30 del d.lgs. n. 207/2021.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 387 /22/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba